

Il Ccii introduce misure premiali che incidono sulla responsabilità per i reati fallimentari

Prevenire una crisi conviene

Non punibili, tra l'altro, tutte le ipotesi di bancarotta

Pagina a cura
di **STEFANO LOCONTE**
e **GIULIA MENTASTI**

La diagnosi precoce di una crisi di impresa conviene. È una delle principali novità anche sul fronte penale, introdotte dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. In particolare, il decreto legislativo che riforma il fallimento, approvato in *Gazzetta Ufficiale* il 14 febbraio scorso e che entrerà in vigore il 15 agosto 2020, prevede notevoli misure premiali per il debitore che assuma una iniziativa positiva volta a prevenire l'aggravarsi della crisi, avvicinandosi tempestivamente alle soluzioni della crisi offerte dall'ordinamento.

Diagnosi precoce e misure premiali penali. A rivestire assoluta centralità nell'ambito della riforma sono le procedure di allerta e composizione assistita della crisi: in sintesi, rientrano tra gli strumenti di allerta obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societario e dei creditori pubblici qualificati, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile (art. 2086 c.c.), alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa e alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione. Il debitore, all'esito dell'allerta, ma anche prima della sua attivazione, può infatti accedere al c.d. procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'Organismo di composizione assistita della crisi d'impresa (Ocri).

Dunque, un incentivo a una diagnosi precoce e a un pronto intervento arriva proprio dal fronte penale: specificamente, per chi abbia tempestivamente presentato l'istanza all'Ocri (oppure la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza), e se a seguito delle stesse venga aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo, ovvero venga omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti, sono state introdotte due misure premiali che vanno a incidere sulla responsabilità personale e sulla punizione delle condotte integrative dei principali reati fallimentari, tra cui la totalità delle ipotesi di bancarotta, purché ovviamente commesse prima dell'apertura.

A spiccare è il primo com-

Le novità

Ratio ed esigenze del legislatore della riforma	Modifiche-novità apportate dal Ccii
Introduzione di misure premiali penali a incentivo della tempestiva segnalazione della crisi	<ul style="list-style-type: none"> • Causa di non punibilità in caso di danno di speciale tenuità (art. 25, comma 1 Cii) • Circostanza attenuante a effetto speciale (art. 25, comma 2 Cii)
Generale conservazione delle disposizioni incriminatrici già previste dalla legge fallimentare	<ul style="list-style-type: none"> • Non si assiste a una riforma complessiva del diritto penale-fallimentare. • La disciplina dei reati fallimentari trasforma nel Titolo IX del nuovo codice, dedicato alle «Disposizioni penali» (artt. 322-347 Cii).
Coordinamento delle norme penali con il nuovo impianto sistematico della materia concorsuale	<ul style="list-style-type: none"> • Abrogazione degli artt. 221 l. fall. (Fallimento con il procedimento sommario) e 235 l. fall. (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari) • Incriminazione delle nuove condotte illecite che possono essere realizzate nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e nella procedura di composizione della crisi (cfr. artt. 344 - Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi e 345 Cii - Falso nelle attestazioni dei componenti dell'Ocri)



ratore che tratto peculiare del testo normativo è l'abbandono di quella tendenza che, stigmatizzando l'insolvenza, la connotava automaticamente di profili di illiceità e responsabilità patrimoniale del debitore.

Specificamente, per evitare l'aura di negatività e di discredito, anche personale, che storicamente si accompagna alla parola fallimento, e riconoscere l'insolvenza come evenienza fisiologica dell'esperienza imprenditoriale, da prevenire ed eventualmente regolare al meglio, ma non da esorcizzare, si assiste alla sostituzione del termine «fallimento» e derivati con espressioni equivalenti, quali «insolvenza» o «liquidazione giudiziale».

Tali modifiche hanno, per coerenza sistematica e per garantire la continuità della pretesa punitiva, condotto a un adeguamento lessicale anche delle relative disposizioni penali, ferme restando la continuità delle fattispecie criminose.

Al contempo, un'apposita disposizione transitoria prevede che le procedure civili e amministrative pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nonché tutte quelle per cui alla medesima data sia stata presentata richiesta, domanda o proposta di apertura, restano disciplinate dalla legge fallimentare, anche agli effetti penali (per i fatti ad esse re-

ma del nuovo art. 25 del Ccii, prevedendo la non punibilità dei suddetti reati ogni qual volta il danno cagionato sia di speciale tenuità.

Ma anche qualora quest'ultimo requisito non risulti integrato, in presenza degli altri, l'attrattiva per il contribuente è comunque garantita dalla previsione al comma successivo di una nuova circostanza attenuante a effetto speciale, la quale, imperniata su un criterio quantitativo di raffronto fra l'attivo e il passivo della procedura (specificamente il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori deve assicurare il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno non deve superare i 2.000.000 euro), consente una riduzione di pena fino

alla metà.

Ulteriori novità e riflessi in materia penal-fallimentare. Segnalata la novità più rilevante, vi sono ulteriori aspetti che meritano attenzione.

Occorre premettere che una riforma complessiva del diritto penale-fallimentare non è stata presa in considerazione dal legislatore della riforma, tanto che i nuovi articoli da 322 a 328 del capo III del Ccii, corrispondono, testualmente, agli articoli da 216 a 222 della legge fallimentare.

Questa osservazione non deve tuttavia condurre a trascurare le modifiche e le novità che anche sul versante penale il nuovo codice porta con sé, bensì è funzionale a valorizzarle alla luce della ratio che le caratterizza.

Va in particolare conside-

lativi continueranno cioè ad applicarsi le disposizioni penali della l. fall.). Disposto che funge da ulteriore conferma, peraltro, che nelle intenzioni del legislatore non vi è spazio per sostenere che la mutata disciplina della legge extrapenale comporti una abolitio criminis.

Per analoga esigenza di coordinamento con il nuovo impianto codicistico, si assiste altresì a plurime abrogazioni: al capo I (Reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale), dell'art. 221 l. fall., non più attuale in quanto si riferiva all'applicazione del rito sommario nel fallimento prevedendo che in tal caso le pene per la bancarotta, il ricorso abusivo al credito e la denuncia di creditori inesistenti fossero ridotte di un terzo; al capo II (Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale), dell'art. 235, laddove puniva l'omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari al presidente del tribunale, obbligo non più in vigore.

Ancora, al capo IV (Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e nella procedura di composizione della crisi), nel nuovo art. 344 Ccii, viene omesso, tra i reati di falso del debitore, il riferimento all'omissione di beni dell'inventario, mentre il comma 2 sanziona il debitore incapiente che, per accedere all'esdebitazione (cioè a quella procedura volta a liberare dai debiti rimasti insoddisfatti l'imprenditore meritevole, per aiutarlo a reinserirsi nel tessuto economico con una nuova attività) produce documenti falsi o contraffatti o distrugge quelli che permettono la ricostruzione della propria situazione debitoria.

È, infine, sanzionata dal nuovo art. 345 Ccii, la falsità nelle attestazioni dei componenti degli organismi di composizione della crisi (Ocri) relativamente ai dati aziendali del debitore che voglia presentare domanda di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti. Tale reato, in realtà, risulta modellato sullo schema proposto dal delitto di falso in attestazioni e relazioni con riferimento alla procedura del concordato preventivo, ed è stato inserito dal legislatore della riforma proprio per coerenza con le innovazioni propugnate dal nuovo codice, dando rilevanza, pure sotto il profilo dei risvolti penali, alla circostanza che al concordato preventivo si possa addivenire ora anche all'esito del procedimento di composizione assistita della crisi.